

ORDINANZA REGIONE VENETO 06/07/2020

La Regione Veneto in data 06/07/2020 ha emanato una nuova ordinanza relativa in merito al contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-9.

Di seguito i 7 punti dell'ordinanza:

1) Obbligo di isolamento fiduciario

Dove stabilisce l'isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:

- 1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. L'isolamento dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
- 2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1), determina l'obbligo di isolamento fiduciario; l'isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto;
- 3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto deve contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

2) Isolamento in strutture extrabitative

L'Azienda Ulss può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato;

3) Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative

Devono sottoporsi a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che arrivano o rientrano in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 per comprovati motivi di lavoro.

Per tali soggetti si effettua un primo tampone all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'Azienda Ulss.

Il datore di lavoro deve provvedere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), il lavoratore deve rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica.

Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone.

Il datore di lavoro non può far svolgere prestazioni di lavoro al lavoratore posto in obbligo di isolamento fiduciario;

4) Obbligo di denuncia e segnalazione

Le direzioni generali delle Aziende Ulss e ogni altro organo accertatore deve presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p. in caso di infrazioni agli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza;

E' obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco nominativo dei soggetti obbligati all'isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato;

5) Rifiuto di ricovero

Le strutture ospedaliere e sanitarie che accertano il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone devono segnalare immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale;

6) Sanzioni

In caso di violazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un'uscita dal luogo dell'isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000.

In caso di violazione dell'articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell'azienda.

Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall'art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall'art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

7) Disposizioni finali

Le disposizioni di questa ordinanza hanno effetto dal **7 luglio 2020 al 31 luglio 2020**; le disposizioni potranno essere modificate alla luce della situazione epidemiologica;

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

L'accertamento compete agli organi di polizia anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";

Nell'ordine ecco i 36 paesi per i quali non vale la quarantena: Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Per maggiori informazioni contattare:

- Giovanna Favarato cell.329 5906007 giovanna.favarato@isfidprisma.it
- Daniela Novelli cell. 3453650378 daniela.novelli@isfidprisma.it